



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

**Apinotizie n. 11**

- Dicembre 2023 -

# SOMMARIO

## SCADENZARIO:

- Gennaio 2024 Pag. 1

## FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di novembre 2023 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di novembre 2023 Pag. 6

## AMBIENTE E SICUREZZA:

- Ambiente/Sostenibilità – Approvati i criteri UE per definire le attività economiche sostenibili Pag. 7
- Sicurezza sul Lavoro – Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente Pag. 8
- Rifiuti/End of Waste – Aggiornamento normativa Pag. 9
- Salute sul Lavoro – Medici autorizzati, sintesi Pag. 10
- Rifiuti – Qualifica di sottoprodotto, chiarimenti in materia di attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (c.d. lavanolo), Interpello Ministeriale Pag. 11
- Sicurezza sul Lavoro – Lavoratori esterni esposti a rischio di radiazioni ionizzanti classificati in cat. A, libretto personale di radioprotezione Pag. 12
- Ambiente/CBAM – Istruzioni per accedere al portale, avviso Agenzia Dogane Pag. 13
- Ambiente/CBAM – L'autorità competente è il MASE Pag. 14
- Sicurezza sul Lavoro – Chiarimenti sulla figura del preposto Pag. 14
- Sicurezza sul Lavoro – Ministero del Lavoro: manuale informativo per la prevenzione Pag. 15
- Rifiuti – Rifiuti inerti da costruzione e demolizione, Interpello del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica Pag. 15
- Sicurezza sul Lavoro – Registro di esposizione (agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, amianto) Pag. 16
- Rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali derivanti dal trattamento di terre contaminate Pag. 18
- Sicurezza sul Lavoro – Preposto, Interpello n. 5 dal 1° dicembre 2023 Pag. 19
- Sicurezza sul Lavoro – Valutazione rischio atmosfere iperbariche Pag. 19
- Sostanze Pericolose/Reach/CLP – Notifiche PCN ad uso industriale Pag. 21
- Rifiuti – Regolamento UE 2019/102, limiti di classificazione dei POPs Pag. 22

## VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

**- SCADENZARIO GENNAIO 2024 -**

**02.01.2024 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di novembre 2023.

**10.01.2024 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al quarto trimestre 2023.

**12.01.2024 ⇒ REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Conguaglio di fine anno:**

i sostituti d'imposta che effettuano il conguaglio di fine anno ai propri dipendenti entro la data odierna, devono versare le relative ritenute entro il 16 febbraio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano percepiti nel periodo d'imposta (anno 2023) anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (12.01.2023).

**15.01.2024 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.01.2024 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte nel trimestre precedente (ottobre-novembre-dicembre 2023).

**16.01.2024 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.01.2024 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di dicembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.01.2024 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di dicembre (cod. 1040). L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.01.2024 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di dicembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.); scadono inoltre i termini per il versamento delle ritenute derivanti dall'erogazione anche a titolo di acconto della tredicesima mensilità e quelle delle retribuzioni corrisposte a saldo entro il 31.12.2023.

**16.01.2024 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

3802 addizionale regionale;

3848 addizionale comunale. Saldo;

3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.01.2024 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**16.01.2024 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per l'invio della distinta di contribuzione relativa al 4° trimestre 2023.

**16.01.2024 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**16.01.2024 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **dicembre 2023** al netto dell'acconto versato. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente possono far riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**22.01.2024 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per versare i contributi relativi al quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) 2023. L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**22.01.2024 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel trimestre precedente (ottobre-novembre-dicembre 2023).

**22.01.2024 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**22.01.2024 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre novembre-dicembre 2023. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.01.2024 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **dicembre 2023**;
- per i contribuenti trimestrali, **quarto trimestre 2023**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.01.2024 ⇒ DENUNCIA ANNUALE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO:**

(obbligo solo in caso di prelievo da pozzi, corsi d'acqua superficiali, invasi artificiali e naturali ecc.)  
scade il termine per l'invio al Comune o all'Ente gestore il servizio idrico competente per territorio, qualora tali enti ne abbiano previsto l'obbligo, della denuncia relativa ai prelievi autonomi di acqua dal suolo effettuati nell'anno 2022. Va utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune o dall'Ente gestore nel cui territorio avviene l'attingimento.

**31.01.2024 ⇒ DENUNCIA ANNUALE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA:**

scade il termine per l'invio al Comune o all'Ente gestore competente per territorio, qualora tali enti ne abbiano previsto l'obbligo, della denuncia relativamente all'anno 2023, per gli scarichi di acque reflue industriali aventi recapito in pubblica fognatura. Si consiglia comunque di contattare le singole Amministrazioni che potrebbero prevedere nel proprio regolamento procedure, modulistica e termini differenziati.

**31.01.2024 ⇒ RIFIUTI – TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE:**

scade il termine per il versamento alla Regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel quarto trimestre 2023.

Nello stesso termine deve essere presentata alla Regione, in cui è ubicata la discarica, una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità di rifiuti conferiti nell'anno e dei versamenti effettuati (per la modulistica vedere il sito [www.regioneveneto.com](http://www.regioneveneto.com) cliccando Tributi – Ecotassa - Dichiarazione annuale di conferimento).

**31.01.2024 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° gennaio 2024;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° gennaio 2024.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23);
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23);
- presso un ufficio postale (mod. F23).

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- **107T – contratti di locazione – intero periodo.**

**31.01.2024 ⇒ COMUNICAZIONE ANNUALE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CONCLUSI NEL 2021 ART. 36 C. 3 D.LGS. 81/2015:**

scade il termine per inviare la comunicazione alle Rsa o Rsu o, in mancanza, agli Organismi territoriali di Categoria delle Associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, (anche per il tramite di Apindustria Confimi Verona) riguardante il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2023, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

**31.01.2024 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di dicembre.

**31.01.2024 ⇒ DISABILI PROSPETTO INFORMATIVO:**

scade il termine per l'invio del prospetto informativo in modalità telematica sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di variazione dell'obbligo occupazionale.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **novembre**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della Legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
<b>NOVEMBRE 2022</b>	<b>/ NOVEMBRE 2023</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+0,53%</b>

- Variazione biennale:

			75%
<b>NOVEMBRE 2021</b>	<b>/ NOVEMBRE 2023</b>	<b>+12,3%</b>	<b>+9,23%</b>

*Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2023</b>	<b>+9,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,9</b>	<b>+7,2</b>	<b>+6,0</b>	<b>+5,7</b>	<b>+5,2</b>	<b>+5,1</b>	<b>+1,7</b>	<b>+0,7</b>		<b>2023</b>
<b>2022</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+8,1</b>	<b>+8,6</b>	<b>+11,5</b>	<b>+11,5</b>	<b>+11,3</b>	<b>2022</b>
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
<b>2020</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>2020</b>
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI NOVEMBRE 2023 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **novembre**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6634
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4828
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4581
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	161,8441
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,7958
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87045
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0808
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,5475
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9634

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.



## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001

**- AMBIENTE/SOSTENIBILITA' -**  
**APPROVATI I CRITERI UE PER DEFINIRE**  
**LE ATTIVITA' ECONOMICHE SOSTENIBILI**

*Fonte Ecocamere*

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 21 novembre 2023, il Regolamento 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che approva i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili e che integra il Regolamento (UE) 2020/2085 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il Regolamento 2023/2486:

- definisce quando si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell'allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

Per maggiori informazioni, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale Europea.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
BUONE PRASSI VALIDATE DALLA  
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE**

*Fonte Ministero Lavoro*

Pubblicate di recente sul sito del Ministero del Lavoro le seguenti buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente:

[Movimentazione centrata sulla persona \(MCP\)](#)

[Impresa Sicura](#)

[Sicuri per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere](#)

[Software per la valutazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ante direttiva \(non marcate CE\)](#)

[La sicurezza non è un gioco](#)

[Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali](#)

Si ricorda che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni valorizza il ruolo delle cosiddette "buone prassi" ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Per la presentazione di soluzioni coerenti con la citata norma di legge, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello da presentare, ai fini della "validazione" della buona prassi.

Per l'avvio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, è necessario compilare il modello in ogni sua parte con particolare riguardo alle dimensioni della "Disponibilità, Trasferibilità, Coinvolgimento del personale e Risultati raggiunti e attesi" (come declinate nella "Legenda" del Modello di presentazione), indicando, in riferimento a quest'ultima, anche gli strumenti e gli indicatori che potranno essere utilizzati per verificare l'impatto della buona prassi in termini di riduzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro. In allegato al medesimo modello, corredato di documentazione di supporto, dovrà essere predisposta una relazione riassuntiva, redatta in modo chiaro e semplice, al fine di consentire una più efficace e rapida divulgazione della buona prassi.

L'intera documentazione deve essere inviata ai recapiti di posta elettronica o di posta elettronica certificata della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vai al Modello di presentazione e alla [legenda del modulo](#)

In caso di richiesta di validazione di una "buona prassi" che riguardi, in tutto o in parte, le differenze di genere, è possibile avvalersi, per la compilazione del modello di presentazione, delle indicazioni contenute nel documento Buone prassi e differenze di genere

**- RIFIUTI/END OF WASTE -**  
**AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

*Fonte MASE*

L'End of Waste, in italiano cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto.

La nozione di End of Waste nasce a livello comunitario con la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE). In particolare, l'art. 6 afferma che "un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."

Tale definizione è ripresa nell'ordinamento italiano nell'articolo 184-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter, i criteri specifici sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti del Ministro dell'Ambiente.

Normativa comunitaria:

Regolamento (UE) 333/2011: ferro, acciaio e alluminio

Regolamento (UE) 1179/2012: vetro

Regolamento (UE) 715/2013: rame e leghe di rame

Normativa nazionale:

D.M. 22/2013: combustibili solidi secondari (CSS)

D.M. 69/2018: conglomerati bituminosi

D.M. 62/2019: prodotti assorbenti per la persona (PAP)

D.M. 78/2020: gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso

D.M. 188/2020: carta e cartone

D.M. 152/2022: rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Consultazione:

Schema di decreto "End of waste" - Rifiuti inerti da costruzione e demolizione (26 aprile 2023 - 6 maggio 2023)

## - SALUTE SUL LAVORO - MEDICI AUTORIZZATI, SINTESI

Fonte Ministero Lavoro

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati.

I medici autorizzati sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al Decreto del 4 maggio 2022 - Attuazione dell'articolo 138, comma 2, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo n. 101/2020 (art. 138 e all. XXI).

Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

Lettera Circolare del 19 maggio 2011 - Chiarimenti in merito alle modifiche all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 64/2020 e Allegato tecnico.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 42/2021 e Allegato tecnico.

[Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 6/2022 e Allegato tecnico.](#)

Decreto Interministeriale del 4 maggio 2022 - Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Decreto Direttoriale n. 22 del 9 marzo 2023 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023 - Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

### **Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame**

Il candidato deve inviare la domanda di esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati, di cui al suddetto Decreto del 4 maggio 2022 - Attuazione dell'articolo 138, comma 2, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame tramite Posta elettronica certificata alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al seguente indirizzo: [DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto direttoriale n. 22 del 9 marzo 2023 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

L'Amministrazione, ricevuta la documentazione, avvierà l'istruttoria della domanda di esame, procedendo allo scambio di informazioni e documenti con il candidato.

### **Modulistica per l'ammissione all'esame di abilitazione**

[1. Schema di domanda](#)

[2. Elenco dei Codici IBAN](#)

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica: [DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)

Analogamente, le richieste di eventuali duplicati di certificati devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica: [DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)

Nell'ottica della progressiva digitalizzazione di queste procedure, è stato previsto che il pagamento delle marche da bollo avvenga secondo le modalità indicate nei moduli. La modalità con cui assolvere il pagamento delle marche da bollo relative all'istanza di richiesta di duplicato e al certificato che verrà rilasciato dall'Ufficio, sono le medesime previste per le istanze di iscrizione negli elenchi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023.

**Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati**

Modulistica per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati:

[Schema di domanda.](#)

[Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.](#)

**Elenco**

N.B.:La data d'iscrizione si può anche riferire alla data di rinnovo per gli iscritti con la normativa previgente.

La cifra 4 che precede il numero di iscrizione indica che si tratta di iscritti nell'elenco dei medici autorizzati.

Per la consultazione dell'elenco ufficiale è possibile rivolgersi alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 22 giugno 2023.

**- RIFIUTI -**

**QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO, CHIARIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' INDUSTRIALE DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI CAPI TESSILI (c.d. LAVANOLO), INTERPELLO MINISTERIALE**

*Fonte MASE*

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, ha reso disponibile la Risposta n. 187275 del 17/11/2023 all'Interpello con il quale ha fornito indicazioni relativamente al concetto di "processo di produzione" in materia di attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (cd. lavanolo) ai fini della **qualifica di sottoprodotto** ai sensi dell'art. 184 bis D.Lgs. 152/2006.

Richiamando la normativa di settore, ha confermato come un sottoprodotto possa derivare da qualsiasi processo tale da produrre dei risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, potenzialmente, anche da attività che producono servizi.

Ne deriva, con riguardo al quesito posto, che i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell'ambito di un'attività di lavanolo) possono anch'essi originare sottoprodotti, purché vi sia la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

Il documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**LAVORATORI ESTERNI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZATI**  
**CLASSIFICATI IN CAT. A, LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE**

*Fonte Ministero Lavoro*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esterni esposti a rischio di radiazioni ionizzanti classificati in Cat. A.

I datori di lavoro di lavoratore esterno o i lavoratori esterni se autonomi classificati esposti di categoria A, (art. 112, comma 1, lettera i, del D.Lgs. n. 101/2020) hanno l'obbligo di predisporre il libretto personale di radioprotezione per ogni lavoratore, provvedendo a compilare le sezioni 1 e 2 e apponendo timbro e firma e di inviarlo, corredato della relativa istanza di vidimazione, a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Divisione II  
Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Se il datore di lavoro è un soggetto privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di euro 12,91 da effettuare presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670, corredato della istanza di vidimazione.

Se il datore di lavoro appartiene alle Amministrazioni pubbliche, deve inviare solo il libretto, corredato della relativa istanza di vidimazione.

Per i sottoindicati procedimenti si invitano i richiedenti a privilegiare l'invio delle richieste per posta, integrando tali richieste con un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono che possa essere utilizzato per eventuali comunicazioni da parte di questa Amministrazione.

In casi eccezionali è possibile consegnare le richieste a mano, previo appuntamento da prendersi telefonando al numero 0646835602 o scrivendo al seguente indirizzo: [DGSaluteSicurezzaDiv2@lavoro.gov.it](mailto:DGSaluteSicurezzaDiv2@lavoro.gov.it).

Il richiedente riceverà il numero di protocollo della sua richiesta; qualora ciò non fosse possibile si fornirà unicamente timbro e data della ricezione.

Sarà invece possibile ritirare i provvedimenti di persona o con delega previo accordo con l'Amministrazione (di regola l'utente potrà fissare un appuntamento al momento in cui riceve comunicazione della definizione del provvedimento).

Rilascio libretti personali di radioprotezione (Allegato XXIII del D.Lgs. 101/2020)  
Normativa di riferimento Decreto Legislativo n. 101/2020

**- AMBIENTE/CBAM -**  
**ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PORTALE,**  
**AVVISO AGENZIA DOGANE**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un recente Avviso del 30 novembre 2023, ha pubblicato le istruzioni necessarie per ottenere l'accesso al portale CBAM. Per poter accedere al portale è necessario ottenere l'autorizzazione CBAM\_DECLARANT mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) come segue:

- 1) Accesso all'area riservata del sito di ADM da parte del legale rappresentante (con credenziali SPID di livello 2, CNS o CIE) e alla sezione "Mio Profilo";
- 2) Nomina del gestore (prevista per il primo accesso al servizio e/o se il gestore non è già stato nominato in precedenza ad esempio dell'autorizzazione "Gestione documenti - dichiarazioni doganali" per le importazioni; il gestore è il soggetto che potrà chiedere le autorizzazioni e delegarle; nel caso il legale rappresentante nomini sé stesso, la nomina è subito efficace);
- 3) Richiesta dell'autorizzazione "CBAM\_DECLARANT" e delega della stessa - sezione "Autorizzazioni EU" in "Richiedi autorizzazioni" (l'autorizzazione va delegata ad una persona fisica, che può essere lo stesso legale rappresentante ovvero un collaboratore; il delegato dovrà a sua volta accedere con credenziali SPID, CNS o CIE).

(La procedura per l'autorizzazione CBAM è analoga a quanto previsto per l'autorizzazione "Gestione documenti - dichiarazioni doganali" introdotta nel 2022 per il recupero dei documenti doganali relativi alle importazioni.)

A questo punto è possibile accedere all'applicazione CBAM Registry.

Effettuato l'accesso è possibile testare le funzionalità del portale.

Va compilata la pagina dati identificativi detta "WAYF" (Where Are You From):

il primo campo, relativo al dominio, deve essere valorizzato con "Dogane" (anche se il sistema propone in alternativa la scelta "CBAM");

va selezionato il paese in cui si desidera essere autenticati (Italia) e il tipo di attore(impiegato);

va scelta l'opzione "opero per conto di" e "le seguenti persone fisiche o giuridiche" (I am acting on behalf of: The following (natural/legal) person with);

va inserita l'opzione del menù a tendina Type of actor "operatore economico";

nella sezione Type of ID va selezionato "EORI" e inserito nella casella ID il numero EORI, rappresentato dalla sigla IT seguita dalla partita IVA.

Il documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## - AMBIENTE/CBAM - L'AUTORITA' COMPETENTE E' IL MASE

Per l'Italia l'autorità competente per il CBAM –Carbon Border Adjustment Mechanism– è il MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, già competente per il sistema ETS (Emission Trading System), e nello specifico:

Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica (CEE)

Divisione VII – Politiche di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra

Contact point: [authority.cbam@euets.it](mailto:authority.cbam@euets.it)

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma

Website: <https://www.mase.gov.it/>

Nel periodo transitorio compreso tra il 01.10.2023 e il 31.12.2025 i soggetti obbligati – gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti – devono presentare trimestralmente, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, la Relazione CBAM attraverso il Registro transitorio CBAM (le indicazioni per l'utilizzo sono contenute nell'apposito manuale).

La prima relazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31.1.2024, per le merci importate nel IV trimestre 2023; l'ultima relazione dovrà essere presentata entro il 31.1.2026 per le merci importate nel IV trimestre 2025.

L'obbligo di comunicazione trova applicazione anche per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica come merci identiche o come prodotti trasformati.

Per approfondimenti si rimanda al sito CBAM della Commissione europea

## - SICUREZZA SUL LAVORO - CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PREPOSTO

*Fonte Ministero del Lavoro*

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto.

In particolare:

- se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;
- se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori

La Commissione ritiene dalla normativa sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.

La Commissione indica che dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio- a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

Il documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**MINISTERO DEL LAVORO: MANUALE INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE**

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro il “Manuale informativo per la prevenzione” elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il *turnover*, aumentare la produttività e la qualità lavorativa.

Ma è chiaro che non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario, infatti, un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.

In altre parole, occorre promuovere azioni e programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, studio e lavoro - attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

In questo contesto, gli argomenti qui trattati hanno l’obiettivo di fornire - senza alcuna pretesa di esaustività - elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un focus sulle principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio

Il testo del Manuale è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- RIFIUTI -**  
**RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE,**  
**INTERPELLO DEL MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA**

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con parere del 23 novembre 2023 n. 191718, in risposta all’Interpello presentato dall’Associazione Amici della Terra, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune scadenze previste dal “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006”.

In particolare è stato chiesto:

- quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del D.M. MASE n. 152/2022;
- se gli impianti oggi autorizzati in forza della previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento, oppure se entro la suddetta data debbano presentare istanza di adeguamento dell’autorizzazione, ovvero aggiornamento della comunicazione (ex. art. 216).

Il Ministero ha confermato che entro il 4 maggio 2024 i gestori autorizzati "caso per caso" al recupero End of waste degli inerti da costruzione e demolizione devono adeguare le autorizzazioni al Regolamento 152/2022.

Viene infine precisato che è in fase di elaborazione un nuovo decreto che andrà a sostituire il D.M. n. 152/2002, pertanto le tempistiche di adeguamento suddette potrebbero subire variazioni in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Il testo è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
REGISTRO DI ESPOSIZIONE  
(AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, AGENTI BIOLOGICI, AMIANTO)**

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

Il registro degli esposti è un documento che ha lo scopo di identificare i lavoratori esposti al rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, biologici ecc. Il D.Lgs. 81/08 prevede diversi tipi di registri degli esposti:

- ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243);
- ad amianto (art. 260);
- ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art. 280).

Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente; inoltre, deve esserne garantito l'accesso al RSPP e al RLS. L'aggiornamento è previsto ogni tre anni dall'ultima valutazione effettuata, ovvero in occasione di modifiche significative del processo produttivo e/o ogni qualvolta l'organo di vigilanza e l'Inail ne facciano richiesta.

La normativa di riferimento per l'istituzione e il mantenimento del registro degli esposti a sostanze cancerogene e mutagene è il D.M. n.155 del 2007, che ha istituito il registro delle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni e i relativi modelli da utilizzare.

Dal 2017 la trasmissione dei dati può essere effettuata unicamente in via telematica, grazie al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) raggiungibile dal portale INAIL.

Con le Circolari n. 43/2017 e n. 22/2018 sono state illustrate le modalità di invio telematico ed aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e registro di esposizione ad agenti biologici mediante l'accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l'obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell'Inail sia dell'Asl competente per territorio.

Come su ricordato, il registro deve essere aggiornato in occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'ultima valutazione effettuata. Eventuali variazioni intervenute nel registro devono essere comunicate all'Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e all'organo di vigilanza competente per territorio ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta (art. 243, comma 8, D.Lgs. 81/08).

Si ricorda che, in attuazione del D.L. n. 183/2016, l'Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del "Registro di esposizione", utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat). Gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i presupposti, provvederanno all'inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l'utilizzo di Spid, Cns o Cie nell'area dei servizi online.

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell'Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

Nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere ad un unico invio contestuale tramite posta certificata all'Istituto, all'indirizzo [dmil@postacert.inail.it](mailto:dmil@postacert.inail.it) e all'indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell'unità produttiva.

Registro delle esposizioni

Prevenzione - Moduli e modelli specifici di sezione.

Accedi ai servizi online - Informazioni e documentazione necessaria per conoscere e utilizzare i servizi online dell'Istituto.

Sorveglianza epidemiologica delle esposizioni ad agenti biologici - Il Decreto Legislativo n. 81/2008 individua nell'Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l'aggiornamento dei registri indicanti le esposizioni dei soggetti ad agenti biologici, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.

Sistemi di registrazione dell'esposizione a cancerogeni occupazionali - Il D.Lgs. 81/2008 individua nell'Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l'aggiornamento dei registri indicanti i livelli di esposizione dei soggetti ad agenti cancerogeni, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.

Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico - Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online.

Circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018 - "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" e "Registro di esposizione ad agenti biologici". Implementazione servizio telematico "Registro di esposizione" - Accesso ai datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato.

Circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017 - "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" e "Registro di esposizione ad agenti biologici". Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.

**- RIFIUTI -**  
**CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI MATERIALI DERIVANTI  
DAL TRATTAMENTO DI TERRE CONTAMINATE**

Fonte Ecocamere

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la Risposta n. 174946 del 31.10.2023 all'interpello proposto dalla Provincia di Novara, ha fornito indicazioni in merito alla cessazione di qualifica di rifiuti dei materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati, che presentano valori conformi alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) o ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).

Nello specifico, la provincia piemontese chiedeva:

- 1) Nell'ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di "soil washing", possono cessare la qualifica di rifiuti qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato;
- 2) Possono cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure "soil washing", biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all'allegato V Alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d'uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

In merito al primo quesito, il MASE ha espresso le seguenti considerazioni: "*.. non appare possibile attribuire la qualifica di "end of waste" a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all'interno del progetto di bonifica. Infatti la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l'autorizzazione al trattamento E all'utilizzo in loco(...). In ultima analisi si ritiene che i due procedimenti, di bonifica e per la cessazione della qualifica di rifiuto, vadano tenuti distinti nel senso che l'applicazione dell'uno esclude il ricorso all'altro per il medesimo oggetto.*"

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, il MASE ha chiarito che, qualora i materiali non rientrino nel D.M. 152/2022 relativo alla cessazione della qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione, si intenda attribuire al terreno da risanare la qualifica di rifiuto, al fine dell'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che esita dal trattamento ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, questo deve essere indicato nelle autorizzazioni "caso per caso" come indicato nelle Linee Guida SNPA 41/2022. Quando questo ricorre, i materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati possono cessare la qualifica di rifiuti (End of Waste) se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste per i siti con destinazione residenziale/verde pubblico (colonna A della tabella 1, Allegato V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). Diversamente, non è possibile considerare come materia prima "*una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui deve essere utilizzata.*"

Inoltre, il MASE ricorda che "*...è possibile qualificare le terre come sottoprodotti se, oltre a soddisfare tutti i requisiti previsti dall'art. 184-bis, le attività dalle quali sono generate le terre e rocce da scavo rientrano fra quelle definite come "opere" ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 tra le quali però non sono ricompresi gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa.*"

## - SICUREZZA SUL LAVORO - PREPOSTO, INTERPELLO N. 5 DAL 1° DICEMBRE 2023

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l'Interpello Sicurezza sul Lavoro n. 5 del 1° dicembre 2023 sull'obbligo della sua individuazione del preposto nelle piccole aziende.

La Camera di Commercio di Modena ha chiesto se vi sia sempre l'obbligo di individuare il preposto, anche in piccole realtà aziendali dove tale figura può coincidere con il datore di lavoro.

La Commissione degli interPELLI in materia di salute e sicurezza ha risposto che la normativa, recentemente modificata, intende rafforzare il ruolo del preposto prevedendo sempre l'obbligo della sua individuazione. Tuttavia, in aziende di modesta complessità organizzativa, la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro, se quest'ultimo sovrintende direttamente l'attività. Nel caso di un'impresa con un solo lavoratore, poiché questi non può essere preposto di se stesso, le funzioni di preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Il documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## - SICUREZZA SUL LAVORO - VALUTAZIONE RISCHIO ATMOSFERE IPERBARICHE

Fonte PAF [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it)

### **Cosa sono le atmosfere iperbariche**

Per LAVORATORI ESPOSTI AD ATMOSFERE IPERBARICHE si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.

Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è introdotto dal Decreto Legislativo 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII:

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

*1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.*

L'esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi, che vanno dall'irritazione cutanea alla morte. I sintomi compaiono o durante o a seguito dell'esposizione, nel passaggio dall'ambiente in sovrappressione alla pressione atmosferica di partenza.

Il termine "immersione" deve essere interpretato come esposizione ad un aumento della pressione della miscela respiratoria.

Il rischio da esposizione ad atmosfera iperbarica è sempre da valutare tenendo in considerazione gli altri fattori di rischio lavorativi a cui il soggetto è esposto nelle differenti condizioni lavorative.

### **Attività lavorative in atmosfere iperbariche**

Le attività lavorative interessate dalle atmosfere iperbariche sono ([vai alla descrizione](#)):

ATTIVITA' IPERBARICHE A SECCO:  
CASSONISTI  
LAVORI DI ESCAVAZIONE NEI TUNNEL

ATTIVITA' SUBACQUEE:  
SOMMOZZATORI IN SERVIZIO LOCALE  
SUBACQUEI DI BASSO E ALTO FONDALE  
SUBACQUEI ADDETTI AD ATTIVITA' RICREATIVE  
SUBACQUEI DEI CORPI DELLO STATO  
RICERCATORI SUBACQUEI  
PESCATORI SUBACQUEI PROFESSIONALI  
ALTRE ATTIVITA' SUBACQUEE

ATTIVITA' IPERBARICA IN AMBITO SANITARIO: Ossigenoterapia Iperbarica  
TECNICI E MEDICI IPERBARICI

#### **Effetti dell'esposizione ad atmosfere iperbariche**

L'esposizione ad atmosfere iperbariche fa sì che il gas inerte, presente nella miscela respiratoria che non prende parte agli scambi metabolici, passi nei tessuti del lavoratore. Quando egli torna alla pressione di partenza il gas inerte deve nuovamente tornare all'ambiente. Questo può essere un evento potenzialmente rischioso che deve essere reso compatibile con un lento rilascio del gas stesso.

Di seguito viene proposto un elenco delle patologie collegate al rischio iperbarico ([vai alla descrizione](#)):

- 1) Ipossia
- 2) Avvelenamento da CO
- 3) Ipercapnia (CO<sub>2</sub>)
- 4) Tossicità dell'ossigeno (O<sub>2</sub>)
- 5) Narcosi d'azoto (N<sub>2</sub>) (detto anche "effetto Martini")
- 6) Iperventilazione
- 7) Dispnea
- 8) Enfisema
- 9) Pneumotorace
- 10) Sovradistensione gastro-intestinale
- 11) Barotrauma
- 12) Annegamento
- 13) Ipotermia o ipertermia
- 14) Embolia gassosa arteriosa (EGA)
- 15) Patologia da decompressione
- 16) Osteonecrosi iperbarica
- 17) Effetti neurologici
- 18) Effetti sul DNA

**- SOSTANZE PERICOLOSE/REACH/CLP -  
NOTIFICHE PCN AD USO INDUSTRIALE**

*Fonte Normachem*

*Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024 tutte le imprese soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'Allegato VIII del Regolamento 1272/2008 CLP e che immettono sul mercato miscele classificate per pericoli per la salute umana e/o per pericoli fisici ad uso finale esclusivo industriale sono chiamate a sottomettere una notifica conformemente al suddetto allegato, la cosiddetta Notifica PCN o Notifica UFI.

Tutti gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose per la salute e/o a causa di pericoli fisici, sono tenuti a conformarsi all'obbligo di notifica ottemperando alle prescrizioni dell'Allegato VIII a partire dal 1° gennaio 2024.

Per uso finale si intende l'uso di una miscela come ultimo passaggio prima della fine della vita utile della miscela, ossia prima che la miscela (o i suoi singoli componenti) sia rilasciata nelle acque di scarico o nell'ambiente, sia inclusa in un articolo o sia consumata in un processo per mezzo di una reazione (compreso l'uso intermedio quale definito dal regolamento CLP).

Tali notifiche possono essere trasmesse nelle seguenti modalità:

- online nel portale per la notifica ai centri antiveneni dell'ECHA;
- offline in IUCLID 6;
- usando il formato PCN nel sistema dell'impresa.



**- RIFIUTI -**

**REGOLAMENTO UE 2019/102, LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEI POPs**

Si ricorda che dal 10 giugno u.s. è entrato in vigore il Regolamento UE 2022/2400, contenente modifiche al Regolamento UE 2019/1021, in particolare per quanto riguarda i limiti di classificazione degli inquinanti organici persistenti, conosciuti come POPs.

I POPs sono sostanze particolarmente inquinanti, che tendono a persistere e a bioaccumularsi nell'ambiente e negli esseri viventi. Per questo motivo l'elenco è in continuo aggiornamento e i limiti sono progressivamente revisionati dagli Enti preposti, con lo scopo di contenere e ridurre l'entrata in contatto con l'ambiente.

Le novità introdotte al Regolamento UE 2019/1021 riguardano gli allegati IV e V, come segue:

Allegato IV - viene integrato l'elenco delle sostanze classificate come inquinanti organici persistenti, con l'aggiunta dei seguenti composti: Dicofol; PFOA; Diossine, furani e PCB-DL; PFHxS; HBCDD; PBDE; SCCP.

Allegato V - viene aggiornato l'elenco dei codici CER, inserendo i seguenti codici:

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

Si suggerisce di controllare le schede di sicurezza (SDS) dei prodotti utilizzati nel proprio processo produttivo, per verificare l'eventuale presenza degli inquinanti organici persistenti. Qualora si riscontri la presenza di tali inquinanti, andranno rifatte le analisi di classificazione dei rifiuti, includendo le sostanze indicate nel regolamento. L'eventuale presenza di queste sostanze nei rifiuti obbliga produttore e smaltitore a destinarli a trattamenti adeguati.

In assenza di analisi di classificazione, il produttore dei rifiuti dovrà compilare una dichiarazione d'assenza di tali inquinanti.

I documenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**VARIE**

**Apinotizie n. 11 – Dicembre 2023**



## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Stefania Cordedda [s.cordedda@apiverona.net](mailto:s.cordedda@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VENETA INVESTIGAZIONI** – Servizi investigativi

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMSIK HR** – Agenzia per il lavoro

## **RISTORAZIONE**

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## **SALUTE**

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**FARMADENT** – Cure odontoiatriche

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

## **SERVIZI E PRODOTTI**

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**ALLIANZ TRADE** – Assicurazioni

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILLAFRANCA** – Servizi di spedizioni

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FALZI** – Consulenza trattamento rifiuti

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali